

NOTE

Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza

Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015

- Art. 7, comma secondo

"Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera b) (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti) gli iscritti, in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa, che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno".

- Art. 8, comma primo

"L'erogazione prevista dall'art. 6 lett. b) (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti) è corrisposta agli iscritti individuati nell'art. 7, comma 2, in presenza di un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia dell'assistito che dell'iscritto. La provvidenza consiste nell'erogazione di una somma di denaro, determinata dal Consiglio d'Amministrazione in relazione allo stanziamento di cui all'art. 21 comma 3, e non può essere superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda. Essa è erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare".

TRASMISSIONE

- Art. 9,

"La domanda può essere inoltrata in via telematica e/o cartacea".